

A TUTTI I CLIENTI
- LORO SEDI -Circolare n. 13/13
Legnago, 03.12.2013**BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI
E FINANZIAMENTI, CAPITALIZZAZIONI E APPORTI
EFFETTUATI DAI SOCI O FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE
NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA**

Come indicato dalla ns. circolare n.12/13 del 25.11.2013, gli imprenditori, sia individuali che collettivi (società di persone o capitali e ditte individuali o imprese familiari), devono **comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell'impresa.**

Per i **beni in godimento nel 2012**, anno di prima applicazione della norma, la **comunicazione telematica** deve essere **effettuata entro il 12 dicembre 2013** (salvo eventuali ulteriori proroghe).

Vanno **comunicati** i dati dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente - e dei familiari dell'imprenditore (cioè coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, **qualora ci sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento.** L'obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l'utilizzo in quello di riferimento della comunicazione. La comunicazione deve essere effettuata anche per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

In particolare, il provvedimento attuativo individua i seguenti beni: autoveicoli, altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili, altri beni diversi dai precedenti (come telefonici, computer, etc. solo quando l'ammontare di detti beni è di valore superiore a 3.000 euro al netto dell'IVA).

Per ogni singolo bene concesso in godimento, bisogna evidenziare a chi e a che titolo è concesso.

Sono esclusi dalla comunicazione:

- **i beni concessi in godimento agli amministratori;**
- **i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit;**
- **i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale.**

Si ribadisce che l'obbligo, inoltre, **non scatta quando i beni concessi in godimento inclusi nella categoria "altro" siano di valore non superiore a tremila euro**, al netto dell'IVA.

Finanziamenti capitalizzazioni ed apporti all'impresa

È stato inoltre previsto che, **entro il 12 dicembre 2013**, i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, debbano **comunicare all'anagrafe tributaria i dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa, nell'anno 2012, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo non inferiore a 3.600,00 euro.**

**Considerata l'imminenza dell'adempimento,
i Sig.ri Clienti sono pregati di contattarci per richiedere il questionario
ed inviarlo allo Studio quanto prima al fine di fornire gli eventuali i dati da comunicare.
Lo Studio rimane a completa disposizione per ulteriori informazioni in merito.**

Le circolari precedenti possono essere consultate sul Ns. sito al seguente link:

<http://www.studioventurato.it/circolari.htm>

CORDIALI SALUTI**STUDIO VENTURATO**

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere. Riproduzione riservata.